



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 27 gennaio 2009

Il Procuratore Federale, esaminate le risultanze istruttorie, ha deferito:

alla **Commissione Disciplinare Nazionale**:

- **SCAGLIA MASSIMILIANO**, calciatore tesserato per la soc. Treviso Football Club 1993 S.r.l. per le seguenti violazioni:
 - a) art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 8, comma 2, del C.G.S. per non aver rispettato le norme comportamentali in ordine al tesseramento dei calciatori.
 - b) art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art 39, comma 2, delle N.O.I.F., per la condotta tenuta in occasione della sottoscrizione dei moduli federali relativi alla variazione di tesseramento e dell'annesso contratto economico, perfezionati con la Società Treviso Football Club 1993 S.r.l.;
- **GARDINI GIOVANNI**, Direttore Generale, all'epoca dei fatti, della soc. Treviso Football Club 1993 S.r.l. per le seguenti violazioni:
 - a) art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 8, comma 2, del C.G.S. per aver svolto le trattative e la conclusione del contratto, diretto al tesseramento del calciatore Scaglia Massimiliano, in modo irregolare

e in luogo diverso da quello ufficialmente stabilito dalle vigenti disposizioni federali;

- **DALL'ANESE BRUNO**, Segretario Generale, all'epoca dei fatti, della soc. Treviso Football Club 1993 S.r.l. per le seguenti violazioni:

a) art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 8, comma 2, del C.G.S., per aver svolto le trattative e la conclusione del contratto, diretto al tesseramento del calciatore Scaglia Massimiliano, in modo irregolare e in luogo diverso da quello ufficialmente stabilito dalle vigenti disposizioni federali;

- La società **TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.r.l.**,

a) per la violazione di cui all'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alle violazioni contestate ai propri tesserati.

E alla **Corte di Giustizia Federale**:

- **ALLEGRINI GIOVANNI**, Agente di calciatori, per le seguenti violazioni:

a) art. 3 commi 1, 2, 4 del Regolamento Agenti, per la condotta tenuta in occasione della sottoscrizione dei moduli federali con la Società Treviso Football Club 1993 S.r.l.,

b) art. 12 del Regolamento Agenti, per non aver osservato le norme federali nella conclusione del contratto di tesseramento del calciatore Scaglia Massimiliano, tenendo la condotta di cui al punto a) e sottoscrivendo il contratto in luogo diverso da quello fissato espressamente dalle norme federali che regolano la materia.